

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2019, n. 47

**D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 11. Sostituzione componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, in rappresentanza del settore Agricoltura. Parziale modifica del D.P.G.R. n. 73 del 10/07/2015.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

la legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'art. 12, disciplina la costituzione del Consiglio camerale;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011, n. 156 reca il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dai decreti legislativi 15 febbraio 2010 n. 23 e 25 novembre 2016 n. 219";

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concerne l'“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e, in particolare, all'art. 3 prevede che il Ministro dello Sviluppo economico con proprio decreto, provveda alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio nei limiti di 60 e alla istituzione delle nuove camere di commercio mediante soppressione delle camere interessate al processo di accorpamento;

in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 580/1993, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 recante “Circoscrizioni territoriali delle camere di commercio” ha, tra l'altro, individuato la nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria – Asti, con sede in Via Vochieri, 58 – 15100 Alessandria e nominato il Commissario ad acta con il compito di avviare le procedure di costituzione del Consiglio delle nuove Camere.

Richiamato che:

il comma 5 quater dell'art. 1 della legge 580/1993 sancisce che “Le eventuali procedure di rinnovo dei Consigli camerali delle Camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio”;

con la D.G.R. n. 47-8956 del 16/05/2019 è stata, tra l'altro, disposta la sospensione dei termini delle procedure di cui al D.M. 156/2011 per la costituzione dei Consigli della Camera di commercio di Alessandria-Asti in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale della normativa posta a base del D.M. 16 febbraio 2018 sollevata dall'ordinanza n. 04075/2019 del TAR del Lazio (Sezione Terza Ter).

Preso atto della nota del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti del 13/06/2019 (protocollo di ricevimento n. 57118/A1902A del 13/06/2019), di comunicazione delle dimissioni del Sig. Antonio CIOTTA, nominato con il D.P.G.R. n. 73 del 10/07/2015, tra gli altri, quale componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Asti in rappresentanza del settore Agricoltura, su designazione della Federazione Provinciale Coldiretti Asti.

Dato atto che, nelle more dell'insediamento del nuovo Consiglio camerale e della definizione della soprarichiamata questione di legittimità costituzionale, essendo necessario garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni degli attuali organi della Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti e nell'impossibilità di procedere al rinnovo dei relativi organi nel rispetto del citato comma 5 quater dell'articolo 1 della legge 580/1993, occorre provvedere alla sostituzione del suddetto componente ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.M. 156/2011.

Richiamati gli articoli 10 e 11 del D.M. 156/2011 secondo cui la nomina del sostituto è effettuata sulla base dell'indicazione dell'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente da sostituire.

Dato atto dell'esito positivo dell'esame della designazione del Sig. Diego FURIA, in sostituzione del Sig. Antonio CIOTTA, e della relativa documentazione del 02/07/2019 (protocollo di ricevimento n. 64174/A1902A del 03/07/2019), della Federazione Provinciale Coldiretti Asti.

Dato atto, altresì, della rilevata conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 156/2011.

Richiamato il comma 2 bis dell'articolo 4 bis della legge 580/1993 che prevede che per le Camere di commercio, le loro Unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito.

Richiamata, a tal fine, la circolare del MISE del 25 maggio 2017 prot. 195797 "Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Richiamata, inoltre, la circolare del MISE del 07/08/2018 prot. 301869 "Articolo 10, comma 7 legge 29 dicembre 1993 e s.m.i. – limiti ai mandati dei consiglieri camerali – richiesta di parere".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente decreto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

*decreta*

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 156/2011, a parziale modifica del D.P.G.R. n. 73 del 10/07/2015, il Sig. Diego FURIA, è nominato componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, in rappresentanza del settore Agricoltura, su designazione della Federazione Provinciale Coldiretti Asti, in sostituzione del Sig. Antonio CIOTTA, dimissionario.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Alberto Cirio